



## IL WHISTLEBLOWING

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23/09/2025

## Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ	4
3. GARANZIE E TUTELE	6

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

---

La presente procedura (di seguito Procedura), nel rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al personale di FiberCop e/o a Terzi, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti.

In via preliminare e quale elemento cardine dell'intero sistema, la Società dichiara di vietare e stigmatizzare ogni atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti di chiunque segnali in buona fede potenziali comportamenti illeciti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo adeguate sanzioni all'interno del sistema disciplinare nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Al contempo, la Società si impegna ad adottare adeguate misure sanzionatorie nei confronti di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

\*

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali, del Comitato Etico e di Conformità e dell'Organismo di Vigilanza di FiberCop;
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di FiberCop, nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori, nello svolgimento della propria attività lavorativa presso FiberCop.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le segnalazioni inerenti a:

- reclami, contestazioni o richieste di natura commerciale ovvero problemi tecnici di copertura rete, guasti, problemi sulle linee, su palificazioni, inerenti utenze di accesso ai sistemi di FiberCop e in generale tutte le informazioni legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante per le quali sono già presenti indicazioni sul portale di FiberCop o disponibili canali di comunicazione dedicati;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante che attengono al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense e medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- le attività di competenza del Funzionario alla Sicurezza, relative alla trattazione e gestione delle informazioni classificate rientranti nell'ambito delle "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di FiberCop (c.d. diritti privacy).

## 2. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

---

L'*owner* del processo di gestione delle segnalazioni è la funzione Compliance di FiberCop, i cui componenti sono dotati delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata e che è responsabile per la diligente esecuzione di tutte le attività poste a carico del gestore del canale di segnalazione interna, ai sensi del d.lgs. 24/2023.

La funzione Compliance riporta periodicamente al Comitato Etico e di Conformità, presieduto dal Chief Compliance Officer e composto dal Chief Internal Audit Officer, dal Chief Human Resources Officer e dal General Counsel.

Il Comitato Etico e di Conformità, su delega del Consiglio di Amministrazione di FiberCop, monitora che permangano nel tempo i requisiti previsti dalla predetta normativa in relazione al soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interno, supportando per quanto necessario la funzione Compliance nell'assolvimento dei compiti assegnati dalla presente Procedura e riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la condotta segnalata riguardi un componente della funzione Compliance di FiberCop, il segnalante può indirizzare la propria segnalazione direttamente ai membri del Comitato Etico e di Conformità tramite posta ordinaria presso la sede legale di FiberCop. In tal caso, il Comitato Etico e di Conformità, con il supporto della funzione Audit, svolge tutte le attività attribuite alla funzione Compliance, inclusa la fase istruttoria e di reporting.

In relazione alle segnalazioni che riguardano componenti del Comitato Etico e di Conformità, la funzione Compliance riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione (fatte salve le comunicazioni previste nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organo Direttivo del Sistema di Gestione Anticorruzione).

La funzione Compliance svolge altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sulle segnalazioni esterne ovvero sulle divulgazioni pubbliche riguardanti FiberCop, dandone informativa al Comitato Etico e di Conformità e, ove necessario, agli organi societari.

Le funzioni aziendali di FiberCop, eventualmente interessate da Enti, Istituzioni o Autorità esterne in merito a segnalazioni esterne o divulgazioni pubbliche, attivano tempestivamente la funzione Compliance per gli approfondimenti di competenza.

I destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni o comportamenti non corretti sono tenuti ad effettuare una segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti:

- portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al "*Whistleblowing*" presente sia sul sito internet sia sulla pagina intranet aziendale di FiberCop, che consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una segnalazione propria sia una segnalazione ricevuta da un terzo, garantendo riservatezza e/o anonimato;
- sistema di messaggistica vocale, al Numero Verde 800861186;
- oralmente, mediante un incontro diretto con il personale della funzione Compliance di FiberCop, da richiedersi attraverso il portale informatico.

Inoltre, chiunque riceva una segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta):

- deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento;

- qualora sia chiaramente desumibile dalla segnalazione che il segnalante intendesse effettuare la segnalazione ai sensi della presente Procedura, beneficiando delle relative protezioni, provvede tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, ad inoltrare la segnalazione tramite Portale informatico ed a trasmettere alla funzione Compliance di FiberCop l'originale della segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante;
- è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e, nel caso di dipendenti di FiberCop, potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, vengono registrate nel Portale informatico, che garantisce la riservatezza dei dati delle segnalazioni – anche mediante strumenti di crittografia - e costituisce il database di tutti i dati relativi alle segnalazioni e della documentazione prodotta o acquisita nel corso delle analisi.

Per poter essere correttamente gestite è necessario che le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate, aventi cioè un grado di dettaglio sufficiente a far emergere circostanze e fatti precisi e relazionati a contesti determinati e che forniscano elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.).

Le segnalazioni anonime, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta di identificarne l'autore, poiché limitano la capacità di FiberCop di effettuare una verifica efficace delle informazioni contenute nella segnalazione, possono essere prese in considerazione solo se relative a potenziali illeciti o irregolarità ritenute gravi e se adeguatamente circostanziate, come sopra descritto. Qualora il segnalante, inizialmente anonimo, riveli successivamente la propria identità, lo stesso godrà delle tutele previste dalla Procedura con riferimento al divieto di atti ritorsivi.

La funzione Compliance:

- analizza e classifica le segnalazioni per identificare quelle rientranti nel campo di applicazione della Procedura e valuta la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria;
- entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione fornisce al segnalante, tramite il Portale, un avviso di ricevimento e di presa in carico della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione (o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa), fornisce al segnalante, tramite il Portale, un riscontro sull'esito dell'istruttoria o, se ancora in corso, un riscontro interlocutorio, con riserva di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse.

Le segnalazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente Procedura e le segnalazioni che risultano generiche e non adeguatamente circostanziate saranno immediatamente archiviate, fornendo un avviso al segnalante tramite Portale informatico.

Nei casi in cui siano presenti i presupposti per l'approfondimento, si procede con l'avvio della fase istruttoria che ha l'obiettivo di:

- svolgere, nei limiti degli strumenti a disposizione, approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze e dei fatti segnalati;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio, incluse quelle volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Per l'approfondimento di specifiche segnalazioni la funzione Compliance può avvalersi anche del supporto di personale di altre funzioni aziendali, allo scopo di assicurare una risoluzione più rapida ed efficace, grazie allo specifico *know-how*.

Tutto il personale coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, opportunamente nominato in materia di trattamento dei dati personali, è tenuto agli obblighi di riservatezza, come di seguito descritti.

La funzione Compliance riferisce periodicamente al Comitato Etico e di Conformità gli esiti delle segnalazioni e le eventuali azioni correttive suggerite o già intraprese.

Qualora le circostanze e i fatti riportati costituiscano, laddove confermati, una violazione al Modello Organizzativo 231 o alle disposizioni di cui al Sistema di Gestione Anticorruzione, la funzione Compliance informa altresì l'Organismo di Vigilanza e/o l'Alta Direzione del Sistema di Gestione Anticorruzione.

Le segnalazioni non anonime, chiuse in quanto risultate palesemente infondate, sono trasmesse al Comitato Etico e di Conformità affinché valuti, con le altre strutture aziendali competenti, se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante. Nel caso di dipendenti di FiberCop, potranno anche comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

### 3. GARANZIE E TUTELE

---

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina *Whistleblowing*)".

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale informatico, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale informatico è limitata al solo personale della funzione Compliance di FiberCop, nonché al personale delle altre funzioni aziendali eventualmente incaricato, limitatamente alla segnalazione di competenza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informati, a qualsivoglia titolo, sono tenuti a:

- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- operare con imparzialità, indipendenza e competenza;
- dichiarare eventuali situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse che possano compromettere l'oggettività dell'indagine. In tali casi, il soggetto coinvolto deve astenersi dall'attività.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso e preventiva comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato a seguito della segnalazione, se la rivelazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione.

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela dalle ritorsioni è garantita anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante. Tale protezione è altresì estesa al segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo all'ANAC secondo i canali appositamente predisposti da quest'ultima, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione e la lamentata ritorsione.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare") per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza della Funzione Chief Human Resources Office.

Nel caso in cui il segnalante abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi della presente Procedura che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti;
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni;
- ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico,

può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC secondo i canali appositamente predisposti da



quest'ultima. La segnalazione può avvenire in forma scritta, attraverso le piattaforme telematiche o gli altri mezzi implementati da ANAC, o in forma orale, attraverso la linea telefonica e/o il sistema di messaggistica vocale registrata. ANAC deve garantire la massima riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La Società promuove opportune iniziative di informazione e formazione in merito al contenuto della disciplina in materia di whistleblowing e delle procedure aziendali relative alla gestione dei canali di segnalazione.